

Avv. Marco Gemelli
Cassazionista

Reggio Calabria, lì 15.02.2021

ECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V

RICORRENTE: ELLADE Gabriella Maria

RICORSO N. 34497/2020 RG

UDIENZA DEL 02.03.2021

MEMORIA DI REPLICA ALLA REQUISITORIA SCRITTA
DEL PROCURATORE GENERALE

Questa difesa, nel riportarsi integralmente a quanto già rassegnato nei motivi principali di ricorso, ulteriormente osserva quanto segue in relazione alla requisitoria scritta del signor Procuratore Generale, datata 15.02.2021.

Nella sua requisitoria scritta, l'Ufficio di Procura Generale ha richiesto il rigetto del ricorso, limitandosi ad affermare che sarebbe da condividere l'orientamento

giurisprudenziale di Codesta Ecc.ma Corte, contrario a quello indicato dalla difesa nei suoi motivi di ricorso.

Così sinteticamente argomentando, però, il Procuratore Generale non ha controdedotto alle argomentazioni difensive, con le quali sono stati passati in rassegna i motivi di diritto, in virtù dei quali è, invece, preferibile aderire all'orientamento più garantista citato in ricorso.

In quella sede, infatti, si era specificato che, nell'ipotesi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca facoltativa, è principio conforme a Costituzione che il Giudice debba dare conto dell'esistenza del *periculum in mora*, elemento, questo, che, ove esistente, giustifica l'apposizione del vincolo; dovendosi, invece, escludere qualsivoglia automatismo che colleghi la pericolosità alla mera confiscabilità del bene oggetto di sequestro.

Una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa di riferimento, che, come è noto, tende a colpire diritti sostanziali protetti dalla nostra Carta Fondamentale, impone al Giudice della cautela **di dare ragione, attraverso la motivazione**, del potere discrezionale di cui abbia ritenuto di avvalersi con il provvedimento ablativo; il

che non può avvenire attraverso la semplice valorizzazione del mero rapporto di asservimento del bene rispetto al reato.

D'altronde, nel caso di confisca facoltativa, l'inciso secondo cui il Giudice "**può ordinare la confisca**" implica che, in siffatta ipotesi, egli deve fornire una motivazione che giustifichi l'applicazione della misura reale.

Non si condivide, inoltre, l'assunto, contenuto in requisitoria, secondo cui l'orientamento avverso alla difesa sia stato confermato sino ad oggi (nello scritto del Pg si richiama Cass. Pen. Sez. II sent. del 24.10.2019, n. 50744/2019).

Ed infatti, la più recente giurisprudenza di legittimità, citata nei motivi principali di ricorso, dà ragione agli assunti difensivi, spiegando, come visto, anche i motivi di diritto per i quali deve preferirsi l'orientamento più garantista (così, Cass. Pen., Sez. III, sent. del 19.11.2019, depositata il 12.02.2020, n. 5530/2020, ric. Guerra; Cass. Pen., Sez. V, sent. del 22.07.2020, n. 25834/2020, depositata il 10.09.2020, ric. Pensabene; Cass. Pen., Sez. III, sent. del 16.01.2020, n. 10091/2020, ric. Marigliano).

Avv. Marco Gemelli

In via subordinata, poiché la questione di diritto sottoposta all'esame di Codesta Ecc.ma Corte Suprema, come visto, ha dato luogo a un contrasto giurisprudenziale, perdurante sino ad oggi, si chiede che il ricorso sia rimesso alle Sezioni Unite.

PQM

Si insiste per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con ogni conseguenza di legge.

In subordine, l'annullamento con rinvio.

Avv. Raffaele Brescia

Avv. Marco Gemelli